

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/172 DELLA COMMISSIONE**del 7 febbraio 2022****che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2018/1538 relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo di apparecchiature a corto raggio nelle bande di frequenza 874-876 MHz e 915-921 MHz**

[notificata con il numero C(2022) 608]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Le apparecchiature a corto raggio sono di norma prodotti destinati al grande pubblico e/o portatili che possono facilmente essere trasportati e utilizzati a livello transfrontaliero. La diversità delle condizioni di accesso allo spettro radio può impedirne la libera circolazione, aumentarne i costi di produzione e provocare rischi di interferenze dannose con altre applicazioni e servizi radioelettrici in caso di uso non autorizzato. La decisione 2006/771/CE della Commissione ⁽²⁾ ha armonizzato le condizioni tecniche per l'uso dello spettro per un'ampia gamma di apparecchiature a corto raggio che, di conseguenza, sono soggette a un regime normativo molto leggero e a una semplice autorizzazione generale a norma del diritto nazionale.
- (2) La decisione di esecuzione (UE) 2018/1538 della Commissione ⁽³⁾ ha armonizzato le condizioni tecniche per l'utilizzo delle bande di frequenza 874-876 e 915-921 MHz da parte di soluzioni di identificazione a radiofrequenza («RFID») tecnicamente avanzate, nonché di applicazioni di «Internet delle cose» basate su apparecchiature a corto raggio interconnesse nelle reti di dati. In tali bande di frequenza l'ambiente di condivisione è diverso da quello applicabile a norma della decisione 2006/771/CE, pertanto è necessario un regime normativo specifico.
- (3) Le bande 873-874,4 MHz e 918-919,4 MHz non sono armonizzate per l'uso del sistema globale di comunicazione mobile per le ferrovie («GSM-R») dal diritto dell'Unione o da una decisione del comitato europeo delle comunicazioni («ECC»), ma possono essere utilizzate a tale scopo su base nazionale previa decisione nazionale in linea con il regolamento delle radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni. Pertanto, qualora le condizioni tecniche armonizzate non siano sufficienti a proteggere l'uso di tali bande per un'estensione nazionale del GSM-R («E-GSM-R»), gli Stati membri interessati sono autorizzati ad assoggettare l'uso di apparecchiature a corto raggio a requisiti supplementari senza incidere sulle condizioni tecniche armonizzate per l'accesso allo spettro per le apparecchiature a corto raggio all'interno di tali bande. Restrizioni di tale genere, qualora necessarie in un determinato Stato membro, dovrebbero in particolare fare sì che abbia luogo un coordinamento tra gli utenti dello spettro, che consenta la ripartizione geografica tra E-GSM-R, da un lato, e i dispositivi RFID e le apparecchiature a corto raggio interconnesse, dall'altro.
- (4) L'uso armonizzato per la rete radiomobile ferroviaria delle bande di frequenza accoppiate 874,4-880,0 MHz e 919,4-925,0 MHz, adiacenti alle sottobande 874-874,4 MHz e 917,4-919,4 MHz armonizzate per le apparecchiature a corto raggio dalla presente decisione, è soggetto alla decisione di esecuzione (UE) 2021/1730 della Commissione ⁽⁴⁾. La

⁽¹⁾ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione della Commissione, del 9 novembre 2006, relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio (GU L 312 dell'11.11.2006, pag. 66).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2018/1538 della Commissione, dell'11 ottobre 2018, relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo di apparecchiature a corto raggio nelle bande di frequenza 874-876 MHz e 915-921 MHz (GU L 257 del 15.10.2018, pag. 57).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2021/1730 della Commissione, del 28 settembre 2021, sull'uso armonizzato delle bande di frequenze accoppiate 874,4-880,0 MHz e 919,4-925,0 MHz e della banda di frequenze non accoppiata 1 900 -1 910 MHz per la radio mobile ferroviaria (GU L 346 del 30.9.2021, pag. 1).

